

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1967

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge ha lo scopo di adeguare il trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, attualmente regolato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1353, tenendo conto dei miglioramenti apportati ai minimi garantiti del trattamento economico, per effetto del conglobamento delle retribuzioni. Nel contempo esso realizza gli altri voti formulati dalle categorie interessate, compatibilmente con le possibilità tecnico-finanziarie della Cassa pensioni derivanti da un'adeguata elevazione del contributo, che trova giustificazione nei miglioramenti dei predetti minimi garantiti.

Il provvedimento è stato predisposto prendendo per base i criteri di massima proposti dalla Commissione di studio incaricata dell'esame del bilancio tecnico della Cassa pensioni e delle questioni connesse, in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Il problema fondamentale, concernente la scelta del sistema di pensionamento al fine di migliorare le prestazioni corrisposte dalla Cassa, è stato risolto in modo soddisfacente, mantenendo a base il sistema attuale, che, però, è stato opportunamente modificato per adeguarlo alle nuove retribuzioni, in analogia a quanto è stato operato per i pensionati dello Stato.

Sull'argomento si era pure prospettata la soluzione, principalmente sostenuta dai rappresentanti delle categorie, di adottare un sistema che tenesse conto anche delle norme, concernenti la riforma dello stato giuridico e del trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, contenute in un provvedimento già predisposto dal Ministero di grazia e giustizia.

La proposta, però, non ha trovato accoglimento in quanto il predetto provvedimento, non presentando, in concreto, una forma definitiva, non poteva costituire base per i lavori della Commissione. Nè d'altra parte

il problema della revisione del sistema di pensionamento, per le future cessazioni, poteva essere rinviato, in quanto esso è strettamente legato a quello del miglioramento delle pensioni in atto che esige immediata soluzione, al fine di evitare il prolungarsi di una stridente sperequazione creatasi con i miglioramenti concessi ai pensionati statali ed a quelli delle altre Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

La intima correlazione tra i due problemi suindicati deriva dal principio ormai acquisito nella politica previdenziale di distribuire equamente tra attuali e futuri pensionati le disponibilità tecnico-finanziarie, che, nel caso in esame, derivano alla Cassa pensioni dalla revisione dei contributi.

In conformità alle predette esigenze è stata scelta la soluzione di migliorare il trattamento di quiescenza mediante un'adeguata elevazione dei coefficienti di pensioni dell'attuale tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1353, nei quali risultano conglobate le lire 78.000 della rendita vitalizia aggiuntiva, ora corrisposta come emolumento a se stante.

In base all'adozione dei nuovi coefficienti della tabella A, il livello del trattamento di quiescenza per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari viene a risultare analogo a quello dei dipendenti dello Stato, ove si consideri, per il confronto, il trattamento economico corrispondente a quello minimo garantito per le predette categorie.

Con apposita norma, inoltre, vengono estese alla Cassa, per quanto concerne le pensioni di reversibilità, le aliquote più favorevoli, previste, per la Cassa pensioni dipendenti enti locali, dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

In relazione alle variazioni apportate al sistema di pensionamento, il disegno di legge contiene anche norme modificative in ordine alla misura delle pensioni di privilegio, dell'indennità una volta tanto e del contributo di riscatto.

Per quanto riguarda le pensioni dirette di privilegio, viene mantenuta inalterata la normativa attualmente esistente, elevando i mi-

nimi da lire 325.000 o lire 481.000, rispettivamente, a lire 616.000 od a lire 839.500 annue, a seconda che si tratti di pensione di categoria diversa dalla prima ovvero di pensione di prima categoria. In nessun caso l'importo della pensione diretta di privilegio può superare le lire 1.973.100 annue, che corrisponde al trattamento di pensione normale con 50 o più anni di servizio.

Viene anche riveduta la norma che prevede l'integrazione, a carico dello Stato, della pensione di privilegio, nei casi in cui essa venga a risultare inferiore alla metà dei diritti accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, elevando il massimo dell'integrazione stessa da lire 260.000 a lire 390.000 annue.

Le pensioni indirette di privilegio, nonché quelle di reversibilità di pensioni dirette di privilegio, nei casi in cui l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno di privilegio, sono determinate, con l'applicazione delle aliquote già indicate per le pensioni normali, sul trattamento diretto di privilegio di prima categoria ed il minimo, per esse, viene elevato da lire 273.000 a lire 518.000 annue.

Per le altre pensioni di reversibilità di pensione diretta di privilegio, che sono determinate in ogni caso sull'effettivo corrispondente trattamento diretto, il minimo viene elevato da lire 198.000 a lire 415.000 annue.

Il limite massimo di integrazione del trattamento annuo a carico dello Stato, per i due casi sopraindicati, viene, rispettivamente, elevato da lire 208.000 a lire 315.000 e da lire 156.000 a lire 235.000.

Per l'indennità una volta tanto, è prevista la capitalizzazione, mediante il coefficiente sette, dell'importo della rendita risultante dall'applicazione della nuova tabella A in relazione agli anni di servizio utile, diminuito di lire 125.000.

Le disposizioni in vigore, concernenti il riscatto dei servizi, rimangono inalterate, con l'avvertenza, però, che ai fini del calcolo del relativo contributo, la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1353, è sostituita dalla nuova tabella A.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rimane invariata la norma che prevede per gli aiutanti ufficiali giudiziari la corresponsione di un trattamento di quiescenza pari ai sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari, rapporto che riflette, del resto, quello tra i rispettivi trattamenti economici minimi garantiti in attività di servizio.

Infine, il disegno di legge, prevede, a favore dei titolari di pensioni in atto al 1° gennaio 1967, la perequazione del trattamento con l'applicazione dei nuovi criteri di pensionamento, che hanno effetto per le cessazioni dal servizio a partire da tale data. Inoltre, a favore dei predetti titolari di pensioni, è prevista la proroga, fino al 31 dicembre 1966, dell'assegno annuo concesso, fino al 30 giugno 1965, con legge 30 dicembre 1965, n. 1486. Il criterio adottato consente di stabilire, per tutti indistintamente i titolari di pensioni, un beneficio ragguardevole nei confronti del trattamento vigente, eliminando, nel contempo, come è nei voti e nelle aspettative delle categorie interessate, le sperequazioni attualmente esistenti tra gruppi di pensionati collocati a riposo in epoche diverse.

Il piano attuariale di riforma è stato predisposto tenendo presente la situazione tecnica della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, accertata attraverso il bilancio tecnico al 1° gennaio 1964 ed il successivo aggiornamento, in sede di Commissione di studio, riferito al 1° gennaio 1966.

In base a tali valutazioni, si è rilevato che, per mantenere l'equilibrio tecnico, gli attuali contributi dovuti alla Cassa, che sono di lire 235.000 annue per ogni posto di ufficiale giudiziario e di lire 164.500 annue per ogni posto di aiutante ufficiale giudiziario, devono essere elevati del 58 per cento circa. La predetta elevazione del 58 per cento trova riscontro:

— per il 35 per cento, nel maggior onere derivante dalle modifiche al sistema di pensionamento per gli attuali e futuri iscritti, pari, in valore capitale, a lire 5.152 milioni;

— per il 13 per cento, nel maggior onere derivante dalla riliquidazione delle pensioni

in atto, pari, in valore capitale, a lire 1.907 milioni;

— per il 10 per cento, nella copertura del disavanzo tecnico al 1° gennaio 1966, pari, in valore capitale, a lire 1.445 milioni.

In relazione a quanto sopra, si è convenuto di proporre l'elevazione del contributo complessivo dovuto alla Cassa a lire 370.000 annue per ogni posto di ufficiale giudiziario ed a lire 260.000 annue per ogni posto di aiutante ufficiale giudiziario, a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Circa la ripartizione del contributo fra Ministero di grazia e giustizia ed ufficiale giudiziario od aiutante ufficiale giudiziario, è stato mantenuto fermo il criterio di fissare, per l'iscritto, contributi crescenti per periodi decennali di anzianità di iscrizione. In particolare:

— per l'ufficiale giudiziario, l'attuale contributo annuo personale di lire 45.000 per i primi dieci anni solari, di lire 60.000 per il secondo decennio, di lire 66.000 per il terzo decennio e di lire 72.000 per i successivi anni di iscrizione, è elevato, rispettivamente, a lire 66.000, 90.000, 99.000 e 108.000;

— per l'aiutante ufficiale giudiziario, i corrispondenti contributi annui personali di lire 31.500, 42.000, 46.200 e 54.400 sono, rispettivamente, elevati a lire 46.200, 63.000, 69.300 e 75.600.

Per ogni posto di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario residua a carico del Ministero la differenza tra il rispettivo contributo complessivo e quello personale determinato nel modo suindicato.

Dall'elevazione del contributo deriverà a carico dello Stato, a partire dall'anno 1968, un maggior onere di lire 290 milioni.

Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente le norme contenute nel disegno di legge, che si compone di dodici articoli.

Art. 1. — Stabilisce che il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, si determina con l'applicazione della tabella A allegata al disegno di legge, che sostituisce la precedente tabella A di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1353. Sopprime la rendita

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vitalizia aggiuntiva come emolumento a sè stante.

Art. 2. — Enuncia i criteri da seguire per la determinazione delle pensioni indirette e di reversibilità, estendendo le aliquote previste, per la Cassa pensioni dipendenti enti locali, dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, però, che le prime 182.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere reversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

Artt. 3 e 4. — Concernono, rispettivamente, la misura della pensione diretta di privilegio nonchè quella delle pensioni di privilegio, indirette o di reversibilità, fissandone gli importi minimi, nonchè i massimi della integrazione a carico dello Stato, nei casi in cui la pensione stessa venga a risultare inferiore alla metà dei diritti accertati per l'ultimo anno di servizio.

Art. 5. — Detta i criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto.

Art. 6. — Chiarisce che il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali

giudiziari rimane fermo nella misura di sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari.

Art. 7. — Stabilisce che il nuovo sistema di pensionamento ha effetto dal 1° gennaio 1967.

Art. 8. — Dispone la riliquidazione delle pensioni con l'applicazione dei nuovi criteri stabiliti per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1967. Stabilisce a favore dei titolari di pensioni la proroga, fino al 31 dicembre 1966, dell'assegno annuo previsto dalla legge 30 dicembre 1965, n. 1486.

Art. 9. — Provvede ad elevare i contributi a favore della Cassa pensioni, a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Art. 10. — Concerne il calcolo del contributo di riscatto da effettuarsi prendendo a base la nuova tabella A unita al disegno di legge.

Art. 11. — Provvede ad elevare, adeguandoli ai nuovi minimi retributivi, gli importi di retribuzione previsti ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a sè stante.

Art. 2.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di reversibilità si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, però, che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere reversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

Art. 3.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 616.000.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 839.500.

La pensione diretta di privilegio non può superare comunque le lire 1.973.100 annue.

La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla metà dei diritti di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 143, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso può superare le lire 390.000 annue.

Art. 4.

La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo

al conferimento dell'assegno privilegiato sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, prendendo a base la pensione diretta di privilegio prevista per i casi contemplati dal comma secondo dell'articolo 3.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di reversibilità si determina prendendo a base in ogni caso l'effettiva pensione diretta liquidata ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 3.

La pensione indiretta o di reversibilità non può essere inferiore a lire 518.000 annue oppure a lire 415.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 315 mila annue oppure lire 235.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei relativi importi indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 ed

all'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i diritti di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

Art. 7.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1967 in poi.

Art. 8.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.

Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente è effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dal primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, numero 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.

La corresponsione dell'assegno annuo di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è prorogata fino al 31 dicembre 1966.

Art. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, numero 1353, sono elevati, a decorrere dal 1°

gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000.

L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, è stabilito rispettivamente:

— per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;

— per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

Art. 10.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anzichè quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.

Art. 11.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

<i>anni utili</i>	<i>importo</i>	<i>anni utili</i>	<i>importo</i>
0	125.000	26	759.000
1	139.500	27	798.400
2	154.400	28	839.500
3	170.100	29	882.200
4	186.200	30	926.900
5	203.000	31	973.300
6	220.500	32	1.021.900
7	239.600	33	1.072.600
8	257.600	34	1.125.800
9	277.100	35	1.181.100
10	297.800	36	1.239.200
11	319.000	37	1.299.800
12	341.300	38	1.363.400
13	364.600	39	1.429.800
14	388.800	40	1.501.800
15	413.800	41	1.572.200
16	439.800	42	1.639.000
17	466.600	43	1.702.400
18	494.400	44	1.762.200
19	523.400	45	1.815.000
20	553.800	46	1.860.800
21	584.300	47	1.899.500
22	616.600	48	1.931.000
23	650.100	49	1.955.700
24	685.000	≥ 50	1.973.100
25	721.300		